



Ordinanza n. 21
Del 19/06/2010

IL SINDACO

VISTA la relazione del Veterinario Ufficiale dell'A.S.L. AV, dott. Giovanni Rinaldi, competente per il territorio dalla quale risulta che nell'allevamento del Sig. Sacco Palmiano, nato a Pietrastornina il 01/04/1933, composto da n. 24 ovini e n. 250 caprini si sono verificati casi di brucellosi accertati a seguito delle prove effettuate;

RAVVISATA la necessità di adottare misure sanitarie atte a circoscrivere ed estinguere il focolaio di infezione;

VISTO il Reg. di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 dell'8/2/1954;

VISTO il D. M. n. 453 del 02/07/92;

VISTO il Decreto n. 292 del 31/5/1995;

VISTA l'O.M. 14/11/2006;

ORDINA


ai Sig. Sacco Palmiano, nato a Pietrastornina il 01/04/1933 con residenza in Pietrastornina alla via Due Strade, proprietario dell'allevamento ovino/ caprino cod. az. 073AV007 costituito da n. 24 ovini e n. 250 caprini, il sequestro fiduciario dell'allevamento con le seguenti prescrizioni:

- a) Isolamento e sequestro degli animali infetti e sospetti dal resto dell'effettivo;
- b) Divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita di animali destinati all'immediata macellazione, da rilasciarsi ai sensi del D.P.R. 8/2/1954 n° 320 e successive modificazioni;
- c) Distruzione dei feti e degli invogli fendi nonché degli agnelli nati morti subito dopo la nascita;
- d) Disinfezione dei ricoveri e degli altri locali di stabulazione nonché dei contenitori e delle attrezzature secondo quanto disposto dall'art. 8 del D. M. 453/92;
- e) Divieto di monta;
- f) La mungitura degli animali sospetti o infetti deve essere effettuata separatamente e comunque dopo la mungitura degli animali sospetti sani, seguita da accurato lavaggio, pulizia e disinfezione delle attrezzature e dei locali adibiti alla mungitura con le modalità previste dall'art. 8 del D. M. 453/92;
- g) Rimozione dall'allevamento del latte degli sieronegativi in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, soltanto se destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato prima della lavorazione mediante trattamento di pastorizzazione. Tuttavia detto latte può essere risanato direttamente in azienda di produzione, a condizione che l'azienda sia in possesso di specifico impianto per il risanamento del latte autorizzato dall'autorità sanitaria locale. La pastorizzazione deve essere effettuata con attrezzature che garantiscano il rispetto dei parametri imposti dall'ad. 18 del D. M. 453/92;
- h) Trattamento delle carcasse, delle mezzene, dei quarti destinati ad alimentare animali in modo da evitare ogni contaminazione ai sensi della L. 15/02/1963



n° 281, modificata dalla L. 08/03/1968 n° 399 e dal D.P.R. 31/03/1988 n° 152;

- i) Immediata distruzione col fuoco o l'interramento previa aspersione con un prodotto disinfettante appropriato del fieno, della paglia, dello strame e di qualsiasi materiale o sostanza venuti a contatto con gli animali infetti o con le placente;
 - j) verifica che le sardigne e gli altri impianti di smaltimento siano in grado di garantire dal rischio di diffusione della brucellosi, in ottemperanza al disposto di cui al D. Lgs. 14/12/1992 n° 508;
 - k) Sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento; il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione o conservato per almeno tre settimane prima dell'uso, che rimane comunque vietato per l'orticolture. Parimenti devono essere sottoposti ad adeguati trattamenti i liquami provenienti dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali, qualora non vengano raccolti contemporaneamente al letame;
 - l) accertamento sierologico dei cani presenti nell'allevamento, ed in caso di positività alle prove, loro sollecito isolamento, se necessario in un canile o altro ricovero per cani, sotto controllo del Servizio Veterinario della A.S.L. Al fine di sottoporli ad idoneo trattamento terapeutico;
 - m) dopo l'eliminazione degli ovini/caprini infetti:
 - nessun ovino o caprino può entrare o uscire dall'allevamento salvo autorizzazione, per l'uscita, di ovini/caprini destinati all'immediata macellazione;
 - vengono effettuati nell'allevamento infetto le prove sierologiche ufficiali previste dal Regolamento di Polizia Veterinaria, dal D. M. 453/92 e dall' O. M. 14/11/2006;
 - il ripopolamento di tale allevamento può avvenire soltanto dopo che i soggetti di età superiore a sei mesi abbiano fornito risultato negativo ad almeno una prova sierologica ufficiale effettuata dopo sei settimane dalla eliminazione dei capi infetti e dopo l'effettuazione delle disinfezioni previste dall'art. 8 del D. M. 453/92;
 - n) accurata indagine epidemiologica da parte del Servizio Veterinario della A.S.L. AV mirata ad individuare l'origine dell'infezione e la possibilità di eventuali contatti con altri allevamenti;
 - o) Segnalazione dell'insorgenza del focolaio e delle misure adottate per impedire il contagio all'uomo al Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. AV.
- Copia della presente Ordinanza viene notificata per iscritto all'interessato e comunicata al Veterinario Ufficiale competente, al Comando Stazione Carabinieri, al Comando di Polizia Municipale per l'osservanza delle disposizioni nella stessa contenute.



IL SINDACO
 Dott. Amato Rizzo

